

TI_GERICHTE 11.2002.85 vom 28. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.85

FR: TI_GERICHTE 11.2002.85 du 28 août 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.85 del 28 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.08.2002 11.2002.85

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.08.2002 11.2002.85

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.08.2002 11.2002.85

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2002.00085 Lugano , 28 agosto 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini,

vicecancelliere sedente per statuire nella causa n. _____ . _____ / _____ .

_____ . _____ (protezione del figlio: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

_____ , _____ (patrocinato dall'avv.

_____ , _____) a _____ , _____ (già

patrocinata dalla lic. iur. _____ , studio legale _____ -

_____ & _____ , _____) riguardo al figlio _____

(1997); premesso che il 16 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale 15 ha istituito una curatela educativa in favore di _____ (nato il _____ 1997),

figlio di _____ e di _____ ,

designando in qualità di _____ di _____ ; constatato

che, ricevute le dimissioni della curatrice, con decisione intimata l'8 (recte: 24) maggio

2002 la Commissione tutoria ha dato scarico a quest'ultima e, nell'attesa di nominare un

altro curatore, ha disciplinato il diritto di visita di _____

_____ dal 18 maggio al 26 luglio 2002; ricordato che un ricorso introdotto contro tale

decisione da _____ è stato respinto il 3 luglio 2002 dalla Sezione degli

enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, la quale ha regolato nondimeno il diritto di

visita transitorio senza fissare particolari scadenze; accertato che contro tale decisione

_____ ha introdotto un appello del 23 maggio (recte: luglio) 2002 nel

quale, senza formulare richieste precise, recrimina sul modo in cui il padre del bambino

esercita il diritto di visita; considerato che il 12 agosto 2002 l'appellante ha comunicato di

ritirare il ricorso, sia perché non le sarebbe possibile sostenere finanziariamente la causa, sia

perché nel frattempo essa si sarebbe affidata a "servizi sociali adeguati", onde la richiesta di

stralciare la procedura dai ruoli; stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere

sugli oneri processuali e le ripetibili di appello; rammentato che, di regola, il ritiro di un

appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare

le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.); ritenuto nondimeno

che le particolarità del caso giustificano in concreto di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di notificazione; richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – _____ , _____ ; – avv. _____ , _____ Comunicazione: – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele; – Commissione tutoria regionale _____ , _____ . Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.